Conto corrente con la Posta — Anno 87° — Numero 207

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Venerdì, 13 settembre 1946** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10. ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 Semestrale L. 900 Trimestrale L. 500 Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 Semestrale L. 500 Trimestrale L. 300 Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 Semestrale L. 1.500 Un fascicolo Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 86.

Disposizioni relative alle requisizioni disposte in applicazione delle norme approvate con il regio decreto 18 agosto 1940, n. 174.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 18 agosto 1940, n. 1741, con il quale sono state approvate le norme per la disciplina delle requisizioni, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, riguardante la cessazione dello stato di guerra ed il passaggio dallo stato di guerra a quello di pace;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 319, concernente la proroga di efficacia delle norme sulle requisizioni;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con tutti i Ministri;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Le requisizioni dei beni immobili di aziende e stabilimenti, disposte in applicazione delle norme approvate con il regio decreto 18 agosto 1940, n. 1741, conservano la loro efficacia per il termine fissato nell'ordine di requisizione e, in ogni caso, non oltre il termine, decorrente dall'entrata in vigore del presente decreto, di:

a) sei mesi per gli immobili adibiti ad uso di abitazione;

b) quattro mesi per gli stabilimenti, le aziende e gli immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione.

I beni mobili requisiti in uso ai sensi delle norme indicate nel precedente comma dovranno essere riconsegnati nel termine di tre mesi dalla data della requisizione.

Art. 2.

Resta ferma l'efficacia delle disposizioni relative alla liquidazione e pagamento delle indennità; alla riconsegna dei beni requisiti; ai ricorsi ed alle decisioni delle controversie contenute nelle norme approvate con il regio decreto 18 agosto 1940, n. 1741, e successive aggiunte e modificazioni.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto dal 15 settembre 1946.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Roma, addì 6 settembre 1946

DE NICOLA

NENNI — MACRELLI — GULLO — SCOCCIMARRO — CORBINO — FACCHINETTI — MICHELI — CINGOLANI — GONELLA — ROMITA — SEGNI — FERRARI — SCELBA — MORANDI — D'ARAGONA — CAMPILLI — SERENI — ALDISIO

Visto *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1946
Atti del Governo, registro n. 1, *foglio n.* 89. — VENTURA

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1946.

Ottavo elenco dei Comuni in cui possono applicarsi le disposizioni dell'art. 44 del testo unico 9 giugno 1945, n. 305.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 44, comma 3°, del testo unico 9 giugno 1945, delle disposizioni per il ricovero dei rimasti senza tetto in seguito ad eventi bellici;

Ritenuto che nei Comuni appresso indicati, le riparazioni di fabbricati privati già iniziate o che ancora potranno essere iniziate a cura dei proprietari o del Genio civile, non sono sufficienti ad assicurare il ricovero dei senza tetto, per la gravità delle distruzioni causate dalla guerra negli abitati stessi e per l'elevata percentuale di senza tetto in rapporto alla popolazione;

Ritenuto perciò che si rende necessario consentire in detti Comuni le ricostruzioni da parte dei privati ed, occorrendo, autorizzare anche nuove costruzioni, a termini e con benefici stabiliti dal citato decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305;

Decreta:

Nei Comuni appresso indicati, sono applicabili le disposizioni del cap. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305:

Provincia di Agrigento: Porto Empedocle;
Provincia di Arezzo: Pratovecchio (capoluogo), Pratovecchio frazione Lonnano-Talla;
Provincia di Ascoli Piceno: San Benedetto del Tronto;
Provincia di Bologna: Gaggio Montano, Zola Predosa;
Provincia di Bolzano: Bressanone (frazione Albes);
Provincia di Brescia: Brescia (solo capoluogo), Gavardo;
Provincia di Cagliari: Sant'Antioco;
Provincia di Campobasso: Scapoli;
Provincia di Catanzaro: Catanzaro, per la frazione Marina di Catanzaro;
Provincia di Chieti: Villamagna;
Provincia di Cuneo: Dogliani, Dronero;
Provincia di Enna: Regalbuto;
Provincia di Firenze: Certaldo, Empoli, Firenzuola, Gambassi, Vicchio, Montaione, Montelupo Fiorentino;
Provincia di Forlì: Roncofreddo;
Provincia di Frosinone: Ceccano, Fontana Liri;
Provincia di Genova: Rossiglione;
Provincia di Grosseto: Roccastrada;
Provincia di Imperia: Ceriana;
Provincia di La Spezia: Ortenovo;
Provincia di Latina: Fondi;
Provincia di Livorno: Cecina, Rosignano Marittimo;
Provincia di Macerata: Civitanova Marche per la frazione Portocivitanova;
Provincia di Modena: Pavullo nel Frignano (capoluogo);
Provincia di Parma: Berceto;
Provincia di Pesaro: Cartoceto;
Provincia di Pescara: Popoli;
Provincia di Pisa: Santa Croce sull'Arno, San Miniato (capoluogo), San Miniato frazione San Romano, San Miniato frazione Intraino, San Miniato frazione Isola;
Provincia di Ravenna: Brisighella, Cervia, Russi;
Provincia di Reggio Calabria: Palmi, Rosarno;
Provincia di Reggio Emilia: Toano;
Provincia di Rovigo. Occhiobello, Rovigo frazioni di Boara Polesine e Concadirame;
Provincia di Sassari: Olbia, Alghero;
Provincia di Savona: Vado Ligure;
Provincia di Siena: Chiusi;
Provincia di Terni: Orvieto per la frazione Scalo;
Provincia di Trento: Rovereto;
Provincia di Treviso: Conegliano, Pieve di Soligo;
Provincia di Udine: Codroipo, Latisana;
Provincia di Vicenza: Vicenza;
Provincia di Viterbo: Vetralla.

Roma, addì 18 luglio 1946

Il Ministro per i lavori pubblici
ROMITA

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

(2699)

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1946.
Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Lugo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vista la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto il decreto in data 14 ottobre 1942 del cessato Ispettorato del credito, con il quale i signori cav. rag. Pietro Farina e cav. Antonio Nigrini vennero nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Lugo;

Considerato che il Farina ed il Negrini nell'ottobre prossimo verranno a scadere dalla carica per compiuto quadriennio;

Decreta:

I signori cav. rag. Pietro Farina e cav. Antonio Nigrini sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Lugo, per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dal 15 ottobre 1946.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 agosto 1946

Il Ministro: CORBINO

(2600)

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1946.
Convalida del riconoscimento civile della erezione della parrocchia di San Lorenzo, in Chiale di Genova Voltri.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto 29 luglio 1944, registrato alla Corte dei conti il 7 settembre stesso anno, registro n. 2, foglio n. 392, della sedicente repubblica sociale italiana, relativo al riconoscimento, agli effetti civili, del decreto del Cardinale Arcivescovo di Genova in data 22 dicembre 1943, col quale fu eretta la parrocchia di San Lorenzo, in Chiale di Genova Voltri;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Ritenuto che il citato decreto 29 luglio 1944, emanato in applicazione del decreto legislativo 15 dicembre 1943, n. 835, della sedicente repubblica sociale italiana è privo di efficacia giuridica a termini dell'art. 2, n. 3, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, ma per i successivi articoli 3 e 9 può essere convalidato;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12;

Visto il rapporto del Prefetto di Genova, in data 2 agosto 1946, n. 29235, div. Culti;

Considerato che sussistono tuttora i motivi e le condizioni per cui fu emanato il provvedimento suddetto;

Decreta:

E' convalidato il decreto emanato dalla sedicente repubblica sociale italiana in data 29 luglio 1944, col quale fu riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale Arcivescovo di Genova in data 22 dicembre 1943, relativo all'erezione della parrocchia di San Lorenzo, in Chiale di Genova Voltri.

Il Prefetto di Genova è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 agosto 1946

p. *Il Ministro*: CORSI

(2628)

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1946.

Convalida del riconoscimento civile della erezione della parrocchia di San Bernardo, in Carnoli di Genova Voltri.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto 29 agosto 1944, registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre stesso anno, registro n. 5, foglio n. 16, della sedicente repubblica sociale italiana, relativo al riconoscimento, agli effetti civili, del decreto del Cardinale Arcivescovo di Genova in data 16 novembre 1943, col quale fu eretta la parrocchia di San Bernardo, in Carnoli di Genova Voltri;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Ritenuto che il citato decreto 29 agosto 1944, emanato in applicazione del decreto legislativo 15 dicembre 1943, n. 835, della sedicente repubblica sociale italiana è privo di efficacia giuridica a termini dell'art. 2, n. 3, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, ma per i successivi articoli 3 e 9 può essere convalidato;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12;

Visto il rapporto del Prefetto di Genova, in data 2 agosto 1946, n. 27296, div. Culti;

Considerato che sussistono tuttora i motivi e le condizioni per cui fu emanto il provvedimento suddetto;

Decreta:

E' convalidato il decreto emanato dalla sedicente repubblica sociale italiana, in data 29 agosto 1944, col quale fu riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale Arcivescovo di Genova in data 16 novembre 1943, relativo all'erezione della parrocchia di San Bernardo, in Carnoli di Genova Voltri.

Il Prefetto di Genova è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 agosto 1946

p. *Il Ministro*: CORSI

(2629)

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1946.

Cessione delle attività e passività della Cassa rurale e artigiana di Rogliano (Cosenza) al Banco di Napoli.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 54 e 55 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Viste le deliberazioni del Comitato direttivo e del Consiglio di amministrazione del Banco di Napoli, rispettivamente in data 28 ottobre 1944 e 24 maggio 1946 e del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale e artigiana di Rogliano (Cosenza) in liquidazione, in data 26 maggio 1946, relative alla cessione di attività e passività dalla seconda alla prima;

Ritenuto che la indicata cessione è diretta ad agevolare la liquidazione della predetta Cassa rurale e artigiana di Rogliano;

Autorizza

la cessione al Banco di Napoli delle attività e passività della Cassa rurale ed artigiana di Rogliano (Cosenza) in liquidazione, alle condizioni specificate nelle delibere di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 agosto 1946

Il Ministro: CORBINO

(2700)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 4 febbraio 1946.

Nomina di agenti di cambio presso la Borsa valori di Genova.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visto il R. decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222;

Visto il R. decreto-legge 9 aprile 1925, n. 376;

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261;

Visto il R. decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815;

Visto il decreto Ministeriale 28 luglio 1932, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 1° settembre 1932, n. 202, che stabilisce il numero degli agenti di cambio e la misura della cauzione per le singole Borse valori;

Visto il bando in data 3 luglio 1942, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 luglio 1942, n. 175, con cui venne indetto un concorso per la copertura di due posti vacanti nel ruolo degli agenti di cambio presso la Borsa di Genova;

Vista la notifica in data 13 novembre 1942, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 novembre 1942, n. 281, concernente alcune modificazioni al bando di concorso sopra menzionato;

Visto che, con successive autorizzazioni ministeriali, il numero dei posti messi a concorso venne elevato da due a tre e, quindi, da tre a quattro, ma che, peraltro, non venne provveduto per siffatte modificazioni alle pubblicazioni nella *Gazzetta Ufficiale;*

Visti i pareri favorevoli della Deputazione di Borsa e del Comitato direttivo degli agenti di cambio di Genova;

Vista la deliberazione, in data 16 febbraio 1944, del l'allora Consiglio provinciale dell'economia, relativa alla graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso suddetto;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori occupati;

Visto che, a causa delle contingenze belliche, il concorso non venne portato a compimento;

Riconosciuta l'opportunità di non ritardare oltre la nomina ai posti di agente di cambio messi a concorso col citato bando, limitandone, peraltro, il numero a due;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I signori Vicini Vincenzo fu Giacomo e Parodi Francesco fu Andrea, sono nominati agenti di cambio presso la Borsa valori di Genova.

L'esercizio effettivo della funzione di agente di cambio è subordinato alla prestazione della cauzione prescritta per la detta Borsa valori di Genova.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

CORBINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *aprile* 1946
Registro tesoro n. 3, *foglio n.* 326. — GRIMALDI

(2722)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1946.

Modificazioni alla tariffa dei prezzi delle inserzioni nel Foglio Annunzi Legali della provincia di Roma.

IL MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 25 gennaio 1932, n. 97, convertito nella legge 24 maggio 1932, n 583, col quale l'Amministrazione, la stampa e la vendita del Foglio Annunzi Legali della provincia di Roma vennero affidate all'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale 17 luglio 1934, col quale furono approvate le norme relative alla stampa, alla distribuzione e alla vendita del Foglio Annunzi Legali della provincia di Roma;

Visto il decreto Ministeriale 7 gennaio 1943, col quale vennero stabiliti modalità e prezzi delle inserzioni nel Foglio Annunzi Legali della provincia di Roma;

Visti i decreti Ministeriali 7 febbraio e 30 giugno 1945 coi quali sono state apportate modificazioni al decreto Ministeriale 17 luglio 1934;

Ritenuta la necessità di modificare ulteriormente, in dipendenza dell'aumentato costo della carta, delle spese di gestione e di stampa, l'art. 25 del decreto Ministeriale 17 luglio 1934;

Decreta:

La tariffa dei prezzi delle inserzioni del Foglio Annunzi Legali della provincia di Roma, di cui all'articolo 25 del decreto Ministeriale 17 luglio 1934, modificato con decreti Ministeriali 7 gennaio 1943, 7 febbraio e 30 giugno 1945 è modificata come segue:

« Art. 25. — Il prezzo delle inserzioni è di L. 100 per ogni linea o frazione di linea manoscritta, dattilografata o stampigliata ».

Il presente decreto, previa registrazione alla Corte dei conti sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, addì 30 aprile 1946

Il Ministro per l'interno
ROMITA

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

(2740)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1946.

Nomina delle Commissioni di vigilanza sulle radiodiffusioni Nord Italia.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 6 della legge 14 giugno 1928, n. 1352, sulla radiodiffusione di esecuzioni artistiche e l'articolo 6 del regolamento per l'applicazione della legge predetta, approvato con decreto Ministeriale 20 agosto 1928;

Visto l'art. 261 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'ar. 7 del R. decreto-legge 9 settembre 1937, n. 2041, convertito nella legge 31 marzo 1938, n. 706;

Visti il R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, e i decreti legislativi Luogotenenziali 5 aprile 1945, n. 167 e 30 agosto 1945, n. 572;

Riconosciuta la necessità di garantire per l'anno 1946 il funzionamento delle Commissioni di vigilanza sulle radiodiffusioni nelle sedi delle stazioni radiofoniche situate in località già passate all'Amministrazione italiana;

Viste le designazioni fatte dai sindaci dei Comuni sedi di stazioni di radiodiffusioni, ai sensi dell'art. 6 della legge 14 giugno 1928, n. 1352, per il componente artista;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno 1946 le Commissioni di vigilanza sulle radiodiffusioni nelle sedi dell'Italia Nord passate all'Amministrazione italiana saranno così costituite:

Sede di Bolzano:

Giannotti cav. uff. Camillo, direttore Circolo costruzioni telegrafiche e telefoniche, presidente;

Boni geom. Fernando, direttore aggiunto Circolo costruzioni telegrafiche e telefoniche, segretario;

Barblan maestro Guglielmo, componente artista;

Romanelli prof. Vittorio, insegnante di fisica Istituto tecnico commerciale, componente radiocultore.

Sede di Genova:

Pellati cav. uff. Nicolao, vice ispettore Azienda di Stato Telefoni, presidente;

Galloni cav. Ermete, capo ufficio Azienda di Stato Telefoni, segretario;

Montani maestro Pasquale, direttore Liceo musicale « Paganini », componente artista;

De Negri prof. dott. Teofilo Ossian, insegnante al Liceo « Doria », componente radiocultore.

Sede di Milano:

Pancani dott. ing. Mario, ispettore di zona Azienda di Stato Telefoni, presidente;

Lucantonio dott. Francesco, ing. aggiunto Azienda di Stato Telefoni, segretario;

Grassi sig. Paolo, componente artista;

Del Re dott. ing. Raffaele, ordinario di elettrotecnica all'Istituto tecnico industriale « E. Conti », componente radiocultore.

Sede di Torino:

Crisanti cav. uff. rag. Antonio, vice ispettore Azienda di Stato Telefoni, presidente;

Patria cav. Enrico, impiegato amministrativo Azienda di Stato Telefoni, segretario;

Rocca maestro Ludovico, direttore Conservatorio di musica « G. Verdi », componente artista;

Dilda dott. ing. prof. Giuseppe, ordinario di radiotecnica Istituto tecnico industriale « Del Piano », radiocultore.

Sede di Venezia:

Dani dott. ing. Antonio, ingegnere aggiunto Azienda di Stato Telefoni, presidente;

Filippini Luigi, capo ufficio postale telegrafico, segretario;

Bianchi maestro Gabriele, del R. Conservatorio « Benedetto Marcello », componente artista;

Badas Gino, costruttore materiale radiotecnico, radiocultore.

Art. 2.

Le Commissioni locali di vigilanza riferiranno mensilmente al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (Ispettorato generale traffico telegrafico R. T.) sul l'andamento delle radiodiffusioni, sia dal punto di vista tecnico sia da quello artistico, e segnaleranno le proprie osservazioni e proposte nonchè quelle che eventualmente fossero formulate dai radioascoltatori.

Art. 3.

L'Ente concessionario del servizio delle radiodiffusioni rilascerà ai componenti le Commissioni locali di vigilanza, le licenze abbonamento di servizio, previste dall'art. 7 del R. decreto-legge 9 settembre 1937, n. 2041, convertito nella legge 31 marzo 1938, n. 706.

Art. 4.

Ai componenti le Commissioni locali di vigilanza compresi i segretari saranno corrisposti i gettoni previsti dal R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, modificato dai decreti legislativi Luogotenenziali 5 aprile 1945, n. 167 e 31 agosto 1945, n. 572.

Art. 5.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 maggio 1946

(2752) *Il Ministro*: SCELBA

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1946.

Rimborso spese per la sofisticazione dei sali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge organica sul monopolio dei sali e dei tabacchi 17 luglio 1942, n. 907;

Visto il decreto Ministeriale in data 15 giugno 1945, n. 03/2303, che stabilisce la misura delle spese per la sofisticazione dei sali per uso industriale, da rimborsarsi dagli acquirenti all'Amministrazione dei monopoli di Stato;

Ritenuta la necessità di adeguare la misura fissata col precitato decreto agli aumentati costi delle materie sofisticanti e della mano d'opera;

Ritenuta altresì, l'opportunità di ridurre soltanto a quattro i tipi di sali sofisticati preparati dal Monopolio a causa della difficoltà di procurarsi le relative materie sofisticanti;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato nell'adunanza n. 4 del 16 maggio 1946, deliberazione n. 5;

Decreta:

A decorrere dal 1° luglio 1946 la misura delle spese inerenti alla sofisticazione dei sali per uso industriale da rimborsarsi alla Amministrazione dei monopoli di Stato dagli acquirenti viene determinata nella seguente tabella che sostituisce integralmente quella approvata con il decreto Ministeriale 15 giugno 1945 citato nelle premesse:

1) sale pastorizio, tipo unico, con impiego di assenzio romano nella misura del 0,25 %, ocra rossa 1 % e nero fumo 0,05 %: spesa di sofisticazione per ogni quintale di sale preparato L. 25;

2) sale industriale per le budella destinate all'insaccamento delle carni, con impiego di sali misti nella misura del 30 % e ocra rossa 0,10 %: spesa di sofisticazione per ogni quintale di sale preparato L. 10;

3) sale refrigerante per la preparazione dei gelati, sofisticato con solfato di ferro nella misura dell'1,50 %: spesa di sofisticazione per ogni quintale di sale preparato L. 25;

4) sale industriale, tipo comune, per tutte le industrie non specificatamente indicate nella presente tabella: spesa di sofisticazione per ogni quintale di sale preparato L. 22.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° giugno 1946

(2726) *Il Ministro*: SCOCCIMARRO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Matera a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 8 agosto 1946, l'Amministrazione provinciale di Matera è stata autorizzata ad assumere un mutuo di L. 8.300.000 per il pareggio del bilancio 1946.

(2704)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Rieti a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 7 agosto 1946, l'Amministrazione provinciale di Rieti è stata autorizzata ad assumere un mutuo di L. 19.300.000 per il pareggio del bilancio 1946.

(2705)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Ravenna a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 31 luglio 1946, l'Amministrazione provinciale di Ravenna è stata autorizzata ad assumere un mutuo di L. 30.940.000 per il pareggio del bilancio 1946.

(2706)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Rinnovo della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Pergola (Pesaro)

Con decreto Ministeriale 4 settembre 1946, la zona di ripopolamento e cattura di Pergola (Pesaro), della estensione di ettari 821, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 18 febbraio 1943, si intende rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1948-1949.

Il Comitato provinciale della caccia di Pesaro provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

(2693)

Rinnovo della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Val Sellustra (Bologna)

Con decreto Ministeriale 3 settembre 1946, la zona di ripopolamento e cattura di Val Sellustra (Bologna), della estensione di ettari 1400, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 9 marzo 1939, s'intende rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1948-1949.

Il Comitato provinciale della caccia di Bologna provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

(2695)

Rinnovo della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Ivrea (Aosta)

Con decreto Ministeriale 3 settembre 1946, la zona di ripopolamento e cattura di Ivrea (Aosta), dell'estensione di ettari 1016, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 15 giugno 1939, si intende rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1948-1949.

Il Comitato provinciale della caccia di Aosta provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

(2696)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 63 del 30 agosto 1946, riguardante la revisione delle tariffe dei pubblici servizi.

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, il Ministero dell'industria e commercio con provvedimento prezzi n. 63 del 30 agosto 1946, ha stabilito quanto appresso:

TARIFFE ACQUEDOTTI

L'*Acquedotto di Sestri Levante* (Genova), è autorizzato ad applicare i sovraprezzi temporanei del 480 % sui prezzi di vendita dell'acqua e del 200 % sui diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori, bloccati nel 1942.

I nuovi sovraprezzi assorbono quello già concesso dal Comitato provinciale prezzi.

Detti sovraprezzi saranno applicati alle bollette e fatture emesse dalla Società per il periodo dal 1° giugno al 31 dicembre 1946, salvo proroga.

L'*Acquedotto di Casteggio* (Pavia), è autorizzato ad applicare i sovraprezzi temporanei del 500 % sui prezzi di vendita dell'acqua e del 200 % sui diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori, bloccati nel 1942.

I nuovi sovraprezzi assorbono quello già concesso dal Comitato provinciale dei prezzi.

Detti sovraprezzi saranno applicati alle bollette e fatture emesse dalla Società per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1946, salvo proroga.

La *Società per Azioni Distribuzione Acqua* (*S.A.D.A.*) Genova, è autorizzata ad applicare i sovraprezzi temporanei del 600 % sui prezzi di vendita dell'acqua e del 200 % sui diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori, bloccati nel 1942.

I nuovi sovraprezzi assorbono quello già concesso con circolare n. 54 del 17 maggio 1946.

Detti sovraprezzi saranno applicati alle bollette e fatture emesse dalla Società per il periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 1946, salvo proroga.

La *Società Italiana Costruzione Esercizi Acquedotti* (*S.I.C.E.A.*) di Torino, per la gestione dell'acquedotto di Viterbo, è autorizzata ad applicare i sovraprezzi temporanei del 400 % sui prezzi di vendita dell'acqua e del 200 % sui diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori, bloccati nel 1942.

I nuovi sovraprezzi assorbono quello già concesso con circolare n. 45 dell'8 marzo 1946.

Detti sovraprezzi saranno applicati alle bollette e fatture emesse dalla Società per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1946, salvo proroga.

TARIFFE ENERGIA ELETTRICA

La *Società Larderello* di Firenze, è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 475 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942, nonchè l'aumento del 200 % sui diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Detti sovraprezzi assorbono quello già concesso con circolare n. 45 dell'8 marzo 1946.

Detti sovraprezzi saranno applicati alle bollette e fatture emesse dalla Società per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1946, salvo proroga.

La *Società per l'industria e l'elettricità* (Terni), è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 475 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942, nonchè l'aumento del 200 % sui diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Detti sovraprezzi assorbono quello già concesso con circolare n. 30 del 7 novembre 1945.

Detti sovraprezzi saranno applicati alle bollette e fatture emesse dalla Società per il periodo dal 1° agosto al 31 dicembre 1946, salvo proroga.

A decorrere dalle fatture e bollette emesse dal 1° settembre corrente anno il sovraprezzo di cui alla circolare prezzi n. 46 del 15 marzo ultimo scorso è ridotto di 10 cent. a Kwo.

A decorrere dalle fatture e bollette emesse dal 1° novembre il sovraprezzo di cui sopra è totalmente abolito.

La *Società Selt-Valdarno* (Firenze), la *Società elettrica maremmana* (Firenze) e la *Società forze idrauliche dell'Appennino centrale* (Pistoia), sono autorizzate ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 475 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942, nonchè l'aumento del 200 % sui diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Detti sovraprezzi assorbono quello già concesso con circolare n. 30 del 7 novembre 1945.

Detti sovraprezzi saranno applicati alle bollette e fatture emesse dalla Società per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1946, salvo proroga.

La *Società meridionale di elettricità* (Napoli), la *Società pugliese*, la *Società lucana*, la *Società Calabrie*, la *Società Campania*, la *Società elettrica bonifiche ed irrigazioni* sono autorizzate ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 475 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942, nonchè l'aumento del 200 % sui diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Detti sovraprezzi, assorbono quello già concesso con circolare n. 36 del 7 gennaio 1946.

Detti sovraprezzi saranno applicati alle bollette e fatture emesse dalle società per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1946, salvo proroga.

L'*Ente autonomo del Volturno* (Napoli), è autorizzato ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 475 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942, nonchè l'aumento del 200 % sui diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Detti sovraprezzi assorbono quello già concesso con circolare n. 36 del 7 gennaio 1946.

Detti sovraprezzi saranno applicati alle bollette e fatture emesse dall'Ente per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1946, salvo proroga.

L'*Azienda comunale elettricità di Roma* e la *Società romana di elettricità*, sono autorizzate ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 475 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942, nonchè l'aumento del 200 % sui diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Detti sovraprezzi assorbono quello già concesso con circolare n. 54 del 17 maggio 1946.

Detti sovraprezzi saranno applicati alle bollette e fatture emesse dalle aziende per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1946, salvo proroga.

A decorrere dalle fatture o bollette emesse dal 1° settembre 1946, il sovraprezzo di cui alla circolare prezzi n. 46 del 15 marzo 1946 è ridotto di 10 cent. al Kwo.

A decorrere dalle fatture o bollette emesse dal 1° novembre, il sovraprezzo di cui sopra è totalmente abolito.

La *Società generale elettrica della Sicilia* (Palermo), è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 475 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942, nonchè l'aumento del 200 % sui diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Detti sovraprezzi assorbono quello già concesso con circolare n. 45 dell'8 marzo 1946.

I nuovi sovraprezzi saranno applicati alle bollette e fatture emesse dalla Società per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1946, salvo proroga.

E' abolito dal 1° luglio il sovraprezzo di L. 1,50 al Kwo autorizzato con la predetta circolare n. 45 sulla vendita dell'energia termica ed idrica.

I prezzi di vendita dell'energia elettrica da applicare dai rivenditori ai propri utenti saranno fissati, previo benestare dell'Alto Commissariato per la Sicilia, dai Comitati provinciali dei prezzi, tenendo conto dell'aumento consentito con la presente disposizione e dei risultati dei singoli esercizi.

La *Società unione esercizi elettrici* di Roma, è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 475 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942, nonchè l'aumento del 200 % sui diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

I nuovi sovraprezi assorbono quello già concesso con circolare n. 38 del 1° febbraio 1946.

Detti sovraprezzi saranno applicati alle bollette e fatture emesse dalla Società per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1946, salvo proroga.

A decorrere dalle fatture o bollette emesse dal 1° settembre 1946, il sovraprezzo di cui alla circolare prezzi n. 46 del 15 marzo 1946, è ridotto di 10 cent. al Kwo.

A decorrere dalle fatture o bollette emesse dal 1° novembre, il sovraprezzo di cui sopra è totalmente abolito.

La *Società Interamna* (Terni), a decorrere dalle fatture o bollette emesse dal 1° settembre 1946 il sovraprezzo di cui alla circolare prezzi n. 46 del 15 marzo 1946 è ridotto di 10 centesimi a Kwo.

A decorrere dalle fatture o bollette emesse dal 1° novembre il detto sovraprezzo è totalmente abolito.

(2747)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 88.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 68 — Data: 19 aprile 1945. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Palermo — Intestazione: Lehn Enrico fu Federico — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 1700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 8 — Data: 6 ottobre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Terni — Intestazione: Fiortti Luigi fu Innocenzo — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta 2716 — Data: 20 aprile 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Ravenna — Intestazione: Babini Secondo fu Adamo — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 1900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2651 Data: 8 gennaio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Siracusa — Intestazione: Biancato Giuseppe fu Antonino — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 10 — Data: 15 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Firenze — Intestazione Loni Rita di Ulisse — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 301 Mod. A — Data: 25 marzo 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Catania — Intestazione: Salomone Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 3 — Capitale: L. 5200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 22 — Data: 25 gennaio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Palermo — Intestazione: Cipolla Giuseppina fu Mariano — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 2 — Rendita L. 157,50

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 627 — Data: 4 maggio 1937 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Salerno — Intestazione: Baglivo Carmela di Paolo — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906) nominativi 1 — Rendita: L. 17,50.

Numero ordinale portat dalla ricevuta: 21 — Data: 24 settembre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Cuneo — Intestazione: Morandi Umberto Giosia fu Giulio Antonio — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita L. 140.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 111 — Data: 31 luglio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Catania — Intestazione: La Rocca Calcedonio fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906) nominativi 1 — Rendita: L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2875 — Data 29 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Scalese Giulia e Maria fu Andrea — Titoli del Debito pubblico: P. Red. 3,50%, nominativi 1 — Capitale: L. 17.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 879 — Data: 23 gennaio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta. Intendenza di

finanza di Torino — Intestazione: Goggia Luigi fu Lorenzo — Titoli del Debito pubblico: P. Red. 3,50%, nominativi 1 — Capitale: L. 30.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 190 — Data: 26 settembre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestazione: Bergamasco Francesco fu Domenico — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5%, nominativi 2 — Rendita: L. 270.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 256 — Data: 18 giugno 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Siena — Intestazione: Celesti Carlo — Titoli del Debito pubblico: P. N. 5%, nominativi 1 — Capitale: L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 97 — Data: 13 dicembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Firenze — Intestazione: Bezzi Mario fu Angelo — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5%, nominativi 2 — Rendita: L. 3320.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 24482 — Data: 16 giugno 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Napoli — Intestazione: D'Ambrosio Gioacchino fu Amodio — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 1400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 127 — Data: 6 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Ravenna — Intestazione: Bellenghi Vincenzo fu Fabio — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50% (1906), nominativi 2 — Capitale: L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 619 — Data: 30 luglio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Paolicelli Donato di Carlo Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5%, nominativi 1 — Rendita: L. 180.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 709 — Data: 27 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Brescia — Intestazione: Mariolini Epimeneo ed altri — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5%, nominativi 1 — Rendita: L. 1115.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 141 — Data: 10 novembre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Avellino — Intestazione: Rocco Salvatore fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: P. N. 5 %, nominativi 1 — Rendita: L. 500.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 26 giugno 1946

Il direttore generale: CONTI

(1937)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni 5 % di Credito comunale « Città di Roma » della 1ª e 2ª emissione.

Si notifica che il giorno 1° ottobre 1946, incominciando alle ore 8,30, si procederà, presso la sede del Consorzio in via Vittorio Veneto n. 89, alle seguenti operazioni sulle obbligazioni 5 % di Credito comunale, Serie speciale « Città di Roma » — 1ª e 2ª emissione — del Consorzio stesso:

1) Estrazione a sorte dei seguenti titoli:

a) 1ª emissione:
n. 190 titoli di 1 obbligazione;
n. 150 titoli di 5 obbligazioni;
n. 210 titoli di 10 obbligazioni;
n. 148 titoli di 25 obbligazioni;

in totale n. 698 titoli, rappresentanti, complessivamente, 6740 obbligazioni per il capitale nominale di L. 3.370.000.

b) 2ª emissione:
n. 623 titoli di 1 obbligazione;
n. 243 titoli di 5 obbligazioni;
n. 262 titoli di 10 obbligazioni;
n. 360 titoli di 25 obbligazioni;

in totale n. 1488 titoli, rappresentanti, complessivamente 13.458 obbligazioni per il capitale nominale di L. 6.729.000.

In detta estrazione, secondo il piano di ammortamento delle obbligazioni, avrebbero dovuto essere sorteggiate n. 14.150 obbligazioni per un capitale nominale di L. 7.075.000.

Il sorteggio viene però limitato a n. 13.458 obbligazioni in conseguenza dei rimborsi effettuati fino al 30 giugno 1945 e pervenuti dal 1° settembre 1945 alla data del presente avviso, dalle filiali della Banca d'Italia, di n. 692 obbligazioni sorteggiate nella estrazione del novembre 1944 eseguita dalla illegittima amministrazione del Nord, estrazione la quale è stata dichiarata inefficace con decreto del Ministro per il tesoro del 5 giugno 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 giugno 1945, n. 74.

c) Distruzione di titoli al portatore sorteggiati nelle precedenti estrazioni e rimborsati fino al 31 gennaio 1946.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 6 settembre 1946

Il presidente: G. B. BOERI

(2733)

Avviso riflettente il sorteggio di titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 % serie ordinaria (1ª emissione) ed obbligazioni 5 %.

Si notifica che il giorno 1° ottobre 1946, incominciando alle ore 9,30, si procederà, presso la sede del Consorzio, in via Vittorio Veneto n. 89, alle seguenti operazioni:

a) In ordine alle obbligazioni 4,50 %, serie ordinaria (1ª emissione):

1) Estrazione a sorte dei seguenti titoli:
n. 30 titoli da 5 obbligazioni;
n. 90 titoli da 10 obbligazioni;
n. 56 titoli da 25 obbligazioni;

in totale n. 176 titoli, rappresentanti, complessivamente, 2450 obbligazioni per il valore nominale di L. 1.225.000.

b) In ordine alle obbligazioni 5 %:

1) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1921 (1ª emissione):
n. 149 titoli di 1 obbligazione;
n. 45 titoli di 5 obbligazioni;
n. 148 titoli di 10 obbligazioni;

in totale n. 342 titoli, rappresentanti, complessivamente, 1854 obbligazioni per il valore nominale di L. 927.000.

2) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1922 e 1923 (2ª emissione) di:
n. 42 titoli di 1 obbligazione;
n. 119 titoli di 5 obbligazioni;
n. 403 titoli di 10 obbligazioni;

in totale n. 564 titoli, rappresentanti, complessivamente, 4667 obbligazioni per il valore nominale di L. 2.333.500.

3) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1924 (3ª emissione) di:
n. 481 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti 4810 obbligazioni per il valore nominale di L. 2.405.000.

4) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1925-26 (4ª emissione) di:
n. 326 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti 3260 obbligazioni per il valore nominale di L. 1.630.000.

5) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1927 (5ª emissione) di:
n. 29 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti 290 obbligazioni per il valore nominale di L. 145.000.

6) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1928 (6ª emissione) di:

n. 8 titoli di 1 obbligazione;
n. 3 titoli di 5 obbligazioni;
n. 506 titoli di 10 obbligazioni;

in totale n. 517 titoli, rappresentanti, complessivamente, 5083 obbligazioni per il valore nominale di L. 2.541.500.

7) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1929 (7ª emissione) di:

n. 214 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti 2140 obbligazioni per il valore nominale di L. 1.070.000.

8) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1930-31 (8ª emissione) di:

n. 214 titoli di lieci obbligazioni, rappresentanti 2140 obbligazioni per il valore nominale di L. 1.070.000.

9) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1931 (9ª emissione) di:

n. 493 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti 4930 obbligazioni per il valore nominale di L. 2.465.000.

10) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1932 (10ª emissione) di:

n. 882 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti 8820 obbligazioni per il valore nominale di L. 4.410.000.

11) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1933 (11ª emissione) di:

n. 199 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti 1990 obbligazioni per il valore nominale di L. 995.000.

12) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1936 (12ª emissione) di:

n. 355 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti 3550 obbligazioni per il valore nominale di L. 1.775.000.

13) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1937 (13ª emissione) di:

n. 253 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti 2530 obbligazioni per il valore nominale di L. 1 265.000.

14) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1938 (14ª emissione) di:

n. 331 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti 3310 obbligazioni per il valore nominale di L. 1.655.000.

15) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1939 (15ª emissione) di:

n. 394 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti 3940 obbligazioni per il valore nominale di L. 1.970.000.

16) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1942 (16ª emissione) di:

n. 33 titoli di 5 obbligazioni;
n. 337 titoli di 10 obbligazioni;
n. 75 titoli di 25 obbligazioni;

in totale n. 445 titoli, rappresentanti, complessivamente, 5410 obbligazioni per il valore nominale di L. 2.705.000.

17) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1942 e 1943 (17ª emissione) di:

n. 263 titoli di 25 obbligazioni rappresentanti 6575 obbligazioni per il valore nominale di L. 3.287.500.

18) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1943 (18ª emissione) di:

n. 1 titolo di 5 obbligazioni;
n. 55 titoli di 25 obbligazioni;

in totale n. 56 titoli, rappresentanti n. 1380 obbligazioni per il valore nominale di L. 690.000.

19) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1945 (19ª emissione) di:

n. 14 titoli di 10 obbligazioni;
n. 476 titoli di 25 obbligazioni;

in totale n. 490 titoli, rappresentanti n. 12.040 obbligazioni per il valore nominale di L. 6.020.000.

20) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1945-46 (20ª emissione) di:

n. 228 titoli di 50 obbligazioni, rappresentanti n. 11.400 obbligazioni per il valore nominale di L. 5.700.000.

21) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1946 (21ª emissione) di:

n. 57 titoli di 25 obbligazioni;
n. 177 titoli di 50 obbligazioni;

in totale n. 234 titoli, rappresentanti n. 10.275 obbligazioni per il valore nominale di L. 5.137.500.

c) Distruzione di titoli al portatore sorteggiati nelle precedenti estrazioni e rimborsati fino al 31 gennaio 1946.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 6 settembre 1946

Il presidente: G. B. BOERI

(2734)

Avviso riguardante l'estrazione di titoli rappresentanti: Obbligazioni 5 % serie speciale « Quindicennale » (1ª emissione) - Obbligazioni 4,50 % di Credito comunale serie speciale « Città di Palermo » - Obbligazioni 5 % di Credito comunale serie speciale « Città di Genova ».

Si notifica che il giorno 1° ottobre 1946, incominciando alle ore 11,30, si procederà, presso la sede del Consorzio, in via Vittorio Veneto n. 89, alle seguenti operazioni riguardanti le obbligazioni emesse dal Consorzio:

a) In ordine alle obbligazioni 5 %, serie speciale « Quindicennale » (1ª emissione).

Estrazione a sorte dei seguenti titoli:

n. 36 titoli da 1 obbligazione;
n. 263 titoli da 10 obbligazioni;

in totale n. 299 titoli, rappresentanti 2666 obbligazioni per il capitale nominale di L. 1.333.000.

b) In ordine alle obbligazioni 4,50 % di Credito comunale, serie speciale « Città di Palermo »:

1) Estrazione a sorte di n. 88 titoli di 10 obbligazioni della 1ª emissione, rappresentanti 880 obbligazioni per il capitale nominale di L. 440.000.

2) Estrazione a sorte di n. 87 titoli di 10 obbligazioni della 2ª emissione, rappresentanti 870 obbligazioni per il capitale nominale di L. 435.000.

3) Estrazione a sorte di n. 82 titoli di 10 obbligazioni della 3ª emissione, rappresentanti 820 obbligazioni per il capitale nominale di L. 410.000.

4) Estrazione a sorte di n. 78 titoli di 10 obbligazioni della 4ª emissione, rappresentanti 780 obbligazioni per il capitale nominale di L. 390.000.

5) Estrazione a sorte di n. 75 titoli di 10 obbligazioni della 5ª emissione, rappresentanti 750 obbligazioni per il capitale nominale di L. 375.000.

6) Estrazione a sorte di n. 71 titoli di 10 obbligazioni della 6ª emissione, rappresentanti 710 obbligazioni per il capitale nominale di L. 355.000.

7) Estrazione a sorte di n. 68 titoli di 10 obbligazioni della 7ª emissione, rappresentanti 680 obbligazioni per il capitale nominale di L. 340.000.

8) Estrazione a sorte di n. 65 titoli di 10 obbligazioni della 8ª emissione, rappresentanti 650 obbligazioni per il capitale nominale di L. 325.000.

9) Estrazione a sorte di n. 61 titoli di 10 obbligazioni della 9ª emissione, rappresentanti 610 obbligazioni per il capitale nominale di L. 305.000.

c) In ordine alle obbligazioni 5 % di Credito comunale, serie speciale « Città di Genova »:

1) Estrazione a sorte dei seguenti titoli:

n. 40 titoli di 1 obbligazione;
n. 95 titoli di 5 obbligazioni;
n. 65 titoli di 10 obbligazioni;
n. 20 titoli di 25 obbligazioni;

in totale n. 220 titoli, rappresentanti, complessivamente, 1665 obbligazioni per il capitale nominale di L. 832.500.

d) Distruzione di titoli al portatore rappresentanti obbligazioni 5 % di Credito comunale, serie speciale « Città di Genova », sorteggiati nelle precedenti estrazioni e rimborsati fino al 31 gennaio 1946.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 6 settembre 1946

Il presidente: G. B. BOERI

(2735)

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per esami a 4 posti di allievo tecnico nelle « Coltivazioni tabacchi » dei monopoli di Stato (gruppo A), riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 29 febbraio 1928, che determina i ruoli speciali del personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 5 luglio 1928 e successivi sull'ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione predetta;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587 concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, contenente provvidenze a favore dei chiamati alle armi, nell'assunzione da parte delle Amministrazioni statali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ed impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto del Ministero del tesoro del 21 novembre 1945, contenente la determinazione degli assegni mensili per il personale in prova;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, dettante norme sullo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto-legge 25 maggio 1946, n. 435, sull'ammissione ai concorsi pubblici con esenzione dal limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Visto il decreto Ministeriale n. 05.10363 del 14 ottobre 1941, registrato alla Corte dei conti il 30 stesso mese ed anno, registro n. 2, foglio n. 291, col quale fu indetto un concorso per esami a quattro posti di allievo tecnico (grado 10°) nel ruolo di 1ª categoria gruppo *A* dei Monopoli di Stato — branca di servizio « Coltivazioni tabacchi » — (prove scritte effettuate nei giorni 15 e 16 aprile 1942 e prove orali nei giorni 23 e 24 maggio stesso anno);

Considerato che con detto decreto Ministeriale furono accantonati cinque posti a favore dei richiamati alle armi per i concorsi nello stesso grado da indire dopo il loro congedamento;

Ritenuto che successivamente sono venuti a risultare nel suddetto ruolo disponibili altri sei posti di cui la metà da riservarsi oltrechè a favore delle persone indicate negli articoli 1 e 2 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, anche alle altre indicate all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, che di tutti i citati posti, la metà, in numero di quattro, può essere subito messa a concorso, lasciando l'altra metà accantonata per un successivo concorso a favore delle stesse persone da indire dopo il ritorno in Patria di tutti i reduci dalla prigionia o dalla deportazione;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 72625/12106.2.7.4/1.3.1, in data 1° luglio 1946;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quattro posti di allievo tecnico (grado 10°) nel ruolo di 1ª categoria — gruppo *A* — dei Monopoli di Stato — branca di servizio « Coltivazioni tabacchi » — riservato ai combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione; ai mutilati e agli invalidi della guerra di liberazione; ai partigiani combattenti e ai reduci dalla prigionia o dalla deportazione; nonchè a coloro che, per essersi trovati sotto le armi, o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto partecipare al concorso originario indetto col decreto Ministeriale in premessa citato o raggiungere la sede di esami.

Coloro i quali, per essere stati alle armi, o per ragioni dipendenti dallo stato di guerra non abbiano potuto presentare domanda di ammissione al concorso originario, per partecipare al presente concorso, debbono comprovare di essersi effettivamente trovati nelle suddette condizioni e che possedevano, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per partecipare al citato concorso originario tutti i requisiti necessari per parteciparvi, requisiti che all'infuori dell'età, debbono tuttora possedere.

Non possono partecipare al concorso coloro i quali abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina ad allievo tecnico nel ruolo di 1ª categoria — gruppo *A* — dei Monopoli di Stato — branca di servizio « Coltivazioni tabacchi » — senza conseguirvi l'idoneità.

Al concorso non possono partecipare le donne, nè coloro i quali abbiano partecipato senza conseguirvi l'idoneità, al concorso originario.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesta, con esclusione di altri titoli di studio, la laurea in scienze agrarie.

I candidati che abbiano conseguita tale laurea dopo l'applicazione del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, dovranno esibire anche l'attestato comprovante di avere superato l'esame di Stato per l'esercizio professionale ai sensi del regio decreto suddetto.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo da L. 12, dovranno essere fatte pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato in Roma od agli uffici dipendenti dall'Amministrazione stessa (Direzioni compartimentali coltivazioni tabacchi, Manifatture tabacchi, Saline, Uffici compartimentali d'ispezione, Depositi generi di monopolio) non oltre il termine perentorio di giorni 60 da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il personale straordinario e gli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire agli uffici anzidetti le domande nel termine sopraindicato per via gerarchica.

Gli uffici dipendenti dall'Amministrazione dei monopoli, provveduto, ove occorra, tempestivamente a fare regolarizzare le domande loro presentate insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno alla Direzione generale dei monopoli man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti, su prescritto foglio bollato e debitamente legalizzati:

a) estratto dell'atto di nascita da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°.

Tale limite di età è elevato:

1) a 44 anni, per gli invalidi di guerra e mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, e per i decorati di medaglia al valore militare e croce di guerra al valore militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

a 40 anni per coloro che parteciparono nei reparti delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico;

2) il limite massimo è inoltre aumentato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera a) del paragrafo 2 si cumula con quello di cui alla lettera b) ed entrambe con quella di cui al punto precedente, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

Si prescinde dal limite di età per il personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e per il personale salariato di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni stesse, quando abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio alla data della scadenza della presentazione delle domande;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulta che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato di buona condotta morale e civile, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni, ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

f) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve risultare specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione può sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia per accertare la loro completa idoneità agli speciali servizi d'istituto.

I candidati invalidi di guerra produrranno il certificato da rilasciarsi dall'Autorità sanitaria di cui all'art. 14 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

g) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) o certificato di esito di leva o d'iscrizione nelle liste di leva.

Per comprovare la qualità di combattente dell'Africa Orientale o della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti Autorità militari sui servizi resi in zona di operazioni.

Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-1943.

Gli invalidi della guerra 1940-1943 dovranno presentare inoltre il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) ovvero una dichiarazione rilasciata dalle competenti rappresentanze provinciali degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalido, ai fini della loro iscrizione sui ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

I partigiani combattenti e i reduci dalla prigionia dovranno dimostrare la loro qualifica ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della provincia, in cui l'interessato risiede, ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 14 febbraio 1946, n. 27.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi per la lotta di liberazione dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato del competente Comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, gli altri mediante esibizione del certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro a nome del padre.

L'ammissione al concorso sarà sottoposta a riserva per quei candidati per i quali non sarà intervenuto il riconoscimento della qualifica costituente titolo per l'ammissione a norma dell'art. 1 del presente decreto;

h) diploma originale di laurea di cui al precedente art. 2 o copia notarile dello stesso, debitamente legalizzato;

i) copia dello stato di servizio civile, rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione;

l) certificato rilasciato dal competente Capo d'ufficio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione in servizio straordinario, nonchè la data d'inizio, la durata e la natura del servizio stesso.

Tale documento dovrà essere prodotto dagli aspiranti che facciano parte del personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, o del personale salariato di ruolo o non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse, i quali aspirano alla esenzione del limite massimo di età;

m) stato di famiglia da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

n) fotografia recente del candidato con la sua firma autenticata dal sindaco o da un notaio a meno che il concorrente dichiari nella domanda di essere provvisto di libretto ferroviario o di altro documento munito di firma e fotografia rilasciato da una pubblica Amministrazione.

Art. 5.

I documenti di cui alle lettere b), c), d), e), f), i), del precedente art. 4 debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma occorre nei casi previsti dalla legge.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere g), h), i), m), di cui all'art. 4.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande salvo quanto disposto circa l'età dai precedenti articoli 1 e 4.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate agli Uffici dipendenti dall'Amministrazione dei monopoli dopo il termine di cui all'art. 3. Anche i documenti, compresi i titoli di preferenza, debbono essere presentati entro lo stesso termine

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo di studio del quale, in ogni caso, si deve produrre un certificato su competente carta da bollo rilasciato dall'Amministrazione presso la quale si trova il titolo originale.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni dipendenti dal Ministero delle finanze, potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati, ad eccezione della fotografia, purchè non siano scaduti di validità ai sensi del primo capoverso del precedente art. 5.

Art. 8.

L'esame consterà di due prove scritte ed una orale che avranno luogo nei giorni e nelle sedi che saranno successivamente stabilite.

Le prove scritte e quella orale verteranno sulle materie di cui al programma allegato al presente decreto.

Art. 9.

La Commisione esaminatrice — da nominare con successivo decreto — sarà composta di un funzionario di grado non inferiore al 5° (che la presiede), di due funzionari dei Monopoli di grado non inferiore al 6°, di un professore di agronomia e di un professore di chimica agraria, ambedue docenti universitari.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario amministrativo dei Monopoli di Stato di grado non inferiore al 9°.

La Commissione ha facoltà di aggregarsi professori di lingue estere per le eventuali relative prove di esame sostenute dai candidati.

Art. 10.

Per lo svolgimento degli esami saranno osservate le disposizioni contenute nel capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Ogni commissario disporrà di 10 punti per ciascuna prova scritta, di 10 punti per la prova orale e di 10 punti per ciascuna prova facoltativa di lingua estera.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, del punto ottenuto in quella orale e di un trentesimo di quello riportato in ognuna delle prove facoltative di lingue estere, classificate con almeno sei decimi.

Alla suddetta prova orale potranno anche essere ammessi, su domanda, coloro che nel concorso di cui alle premesse del presente decreto ottennero l'ammissione alla prova orale e comprovino, mediante dichiarazione della competente Autorità militare o civile, di non averla potuta sostenere perchè sotto le armi o perchè non poterono raggiungere la sede di esame per ragioni dipendenti dallo stato di guerra; ove superino detta prova, essi saranno inclusi nella graduatoria del presente concorso. A tal fine la votazione complessiva è stabilita tenendo conto della media dei voti riportati dai candidati nelle prove scritte nel precedente concorso e del punto ottenuto nella prova orale del concorso presente.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva ed approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

A parità di voti, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Quando la precedenza non possa essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa sarà determinata dalla maggiore età.

Le benemerenze acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non dànno titolo alle preferenze di cui al secondo comma del presente articolo.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati allievi tecnici salvo il periodo di prova non inferiore a mesi sei e conseguiranno la nomina alla effettività del posto previo giudizio del Consiglio di amministrazione.

Il personale in prova che, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, non sia riconosciuto idoneo, è licenziato senza diritto ad indennizzo alcuno.

La nomina di coloro che, ammessi a sostenere nel presente concorso le sole prove orali, siano dichiarati vincitori con una votazione complessiva non inferiore a quella riportata dall'ultimo dei vincitori del concorso originario nel quale essi superarono le prove scritte, decorrerà ai soli effetti giuridici dalla stessa data dalla quale sarebbe stata conferita in base al concorso originario. Essi saranno collocati nel ruolo al posto che loro compete in relazione alla votazione riportata intercalandosi, in base a tale votazione, con i nominati per effetto del concorso originario aventi la stessa decorrenza di nomina.

Sono esentati dal periodo di prova quelli che si trovino nelle condizioni di cui al terzo comma dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Ai nominati sarà prefisso un termine per assumere servizio nelle residenze che verranno ad essi assegnate.

Art. 13.

A coloro che conseguiranno la nomina ad allievo tecnico competerà esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio, in seconda classe, per raggiungere la residenza che verrà assegnata, nonchè un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale del grado 10°, secondo le vigenti disposizioni, oltre gli altri assegni accessori di diritto.

Qualora siano stati destinati a prestare servizio nel luogo della loro abituale residenza, l'assegno suddetto sarà ridotto alla metà.

Quelli provenienti da altri ruoli di personale statale conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1946

Il Ministro: SCOCCIMARRO

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

PROVA SCRITTA

Parte prima.

1. — Botanica - Morfologia, anatomia delle piante.

Fisiologia della nutrizione, della procreazione e dell'accrescimento - Ereditarietà Ibridismo - Genetica.

Sistematica delle piante.

Nozioni di patologia vegetale.

2. — Chimica agraria - Composizione della litosfera e dell'atmosfera.

Disfacimento atmosferico delle rocce.

Formazione e proprietà del terreno agrario - Classificazione dei terreni. Fertilità Statistica agraria Teoria delle concimazioni - Concimi. Processo vitale Rapporti fra colloidismo e funzionamento della cellula vivente Fermenti e fermentazioni Metabolismo della cellula vegetale - Funzione clorofilliana.

La fotosintesi vegetale Nutrizione del vegetale superiore - Circolazione e funzione fisiologica degli alimenti - Glicidi - Lipidi - Proteidi - Acidi vegetali - Colori e pigmenti - Vitamine e ormoni.

PROVA SCRITTA

Parte seconda.

Agronomia - Apparecchiamento del terreno, diboscamento, dissodamento - Lavori profondi e frequenti Debbio Sovescio - Siderazione - Colture preparatrici Tecnica della concimazione.

Sementa e seminazione Moltiplicazione per gemma.

Governo delle piante - Raccolta e conservazione del prodotto.

Consociazione e successione delle piante.

Climatologia e meteorologia agraria.

Irrigazione e fognatura dei terreni - Drenaggio - Dryfarming.

Rilevamenti dei terreni - Sistemi più comuni del rilevamento dei terreni.

Fabbricati rurali.

PROVA ORALE

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte e sarà integrata con domande di:

1) istituzioni di Diritto civile;

2) nozioni di Diritto costituzionale ed amministrativo.

La prova facoltativa di lingue estere consisterà nella traduzione scritta di un brano, proposto dalla Commissione esaminatrice, dall'italiano in una o più delle lingue che il candidato avrà dichiarato di conoscere nella domanda di ammissione al concorso.

Il Ministro: SCOCCIMARRO

(2737)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per esami a 55 posti di applicato tecnico (grado 12°) nell'Amministrazione dei monopoli di Stato, riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 29 febbraio 1928, che determina i ruoli speciali del personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 5 luglio 1928 e successivi sull'ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione predetta;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, contenente provvidenze a favore dei chiamati alle armi, nell'assunzione da parte delle Amministrazioni statali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ed impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto del Ministero del tesoro del 21 novembre 1945, contenente la determinazione degli assegni mensili per il personale in prova;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, dettante norme sullo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto-legge 25 maggio 1946, n. 435, sull'ammissione ai concorsi pubblici con esenzione del limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Visto il decreto Ministeriale n. 05.10281 del 14 ottobre 1941, registrato alla Corte dei conti il 30 stesso mese ed anno, registro 2, foglio 293, col quale fu indetto un concorso per esami a 27 posti di applicato tecnico (grado 12°) nel ruolo di 2ª categoria dei Monopoli di Stato (prove scritte effettuate nei giorni 27 e 28 marzo 1942 e prove orali dal 25 maggio a tutto il 3 giugno 1942);

Visto il decreto Ministeriale n. 05.11037 del 22 ottobre 1941, registrato alla Corte dei conti il 31 stesso mese ed anno, registro 2, foglio 299, modificato con decreto Ministeriale 5 marzo 1942, col quale fu indetto un concorso per esami a 14 posti di applicato tecnico (grado 12°) nel ruolo di 2ª categoria dei Monopoli di Stato (prove scritte effettuate nei giorni 24 e 25 aprile 1942 e quelle orali dal 20 a tutto il 31 luglio 1942);

Considerato che con detti decreti Ministeriali furono accantonati rispettivamente altrettanti posti a favore dei richiamati alle armi per i concorsi nello stesso grado da indire dopo il loro congedamento;

Ritenuto che successivamente sono venuti a risultare nel suddetto ruolo disponibili altri 137 posti, di cui la metà da riservarsi oltrechè a favore delle persone indicate negli articoli 1 e 2 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, anche alle altre indicate all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, che di tutti i citati posti, la metà, in numero di 55, può essere subito messa a concorso, lasciando l'altra metà (posti 55) accantonata per un successivo concorso a favore delle stesse persone da indire dopo il ritorno in Patria, di tutti i reduci dalla prigionia o dalla deportazione;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 72625/12106.2.7.4/1.3.1 in data 1° luglio 1946;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 55 posti di applicato tecnico (grado 12°) nel ruolo di 2ª categoria dei Monopoli di Stato così ripartiti:

n. 19 posti nella branca di servizio « Coltivazioni tabacchi »;

n. 33 posti nella branca di servizio « Manifatture e Magazzini tabacchi greggi e lavorati »

n. 3 posti nella branca di servizio « Saline, Laboratorio chinino di Stato e Magazzini sali ».

Detto concorso è riservato ai combattenti dello guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione; ai mutilati e agli invalidi della guerra di liberazione; ai partigiani combattenti e ai reduci dalla prigionia o dalla deportazione; nonchè a coloro che, per essersi trovati sotto le armi, o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto partecipare ai concorsi originari indetti con i decreti Ministeriali in premessa citati o raggiungere la sede di esami.

Coloro i quali, per essere stati alle armi, o per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione ai concorsi originari, per partecipare al presente concorso, debbono comprovare di essersi effettivamente trovati nelle suddette condizioni e che possedevano, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per partecipare ai citati concorsi originari, tutti i requisiti necessari per parteciparvi, requisiti che, all'infuori dell'età, debbono tuttora possedere.

Non possono partecipare al concorso coloro i quali abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina ad applicato tecnico nel ruolo di 2ª categoria dei Monopoli di Stato senza conseguirvi l'idoneità.

Al concorso non possono partecipare le donne, nè coloro i quali abbiano partecipato senza conseguirvi l'idoneità, ai concorsi originari.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesta la licenza delle scuole secondarie di avviamento professionale o di scuola tecnica o d'istituto tecnico corso inferiore.

Sono ammessi i titoli di studio corrispondenti conseguiti ai termini degli ordinamenti scolastici precedenti agli attuali.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo da L. 12, dovranno essere fatte pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato in Roma od agli uffici dipendenti dall'Amministrazione stessa (Direzioni compartimentali coltivazioni tabacchi, Manifatture tabacchi, Saline, Uffici compartimentali d'ispezione, Depositi generi di monopolio) non oltre il termine perentorio di giorni 60 da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il personale straordinario e gli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire agli Uffici anzidetti le domande nel termine sopraindicato per via gerarchica.

Gli uffici dipendenti dall'Amministrazione dei monopoli, provveduto, ove occorra, tempestivamente a fare regolarizzare le domande loro presentate insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno alla Direzione generale dei monopoli man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti, su prescritto foglio bollato e debitamente legalizzati:

a) estratto dell'atto di nascita da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 31°.

Tale limite di età è elevato:

1) a 44 anni, per gli invalidi di guerra o mutilati per la lotta di liberazione, e per i decorati di medaglia al valore militare e croce di guerra al valore militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

a 36 anni per coloro che parteciparono nei reparti delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero

in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico.

2) Il limite massimo è inoltre aumentato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) del paragrafo 2 si cumula con quello di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quella di cui al punto precedente, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

Si prescinde dal limite di età per il personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e per il personale salariato di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni stesse, quando abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio alla data della scadenza della presentazione delle domande;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato di buona condotta morale e civile, da rilasciarsi dal sindaco del Comune, ove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni, ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

f) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'Ufficio sanitario del Comune, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve risultare specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione può sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia per accertare la loro completa idoneità agli speciali servizi d'istituto.

I candidati invalidi di guerra produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

g) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) o certificato di esito di leva o d'iscrizione nelle liste di leva.

Per comprovare la qualità di combattente dell'Africa Orientale o della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari sui servizi resi in zona di operazioni.

Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-1943.

Gli invalidi della guerra 1940-1943 dovranno presentare inoltre il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) ovvero una dichiarazione rilasciata dalle competenti rappresentanze provinciali degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalido, ai fini della loro iscrizione sui ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

I partigiani combattenti e i reduci dalla prigionia dovranno dimostrare la loro qualifica ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della Provincia, in cui l'interessato risiede, ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 14 febbraio 1946, n. 27.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato del competente Comitato dell'opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, gli altri mediante esibizione del certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro a nome del padre.

L'ammissione al concorso sarà sottoposta a riserva per quei candidati per i quali non sarà intervenuto il riconoscimento della qualifica costituente titolo per l'ammissione a norma dell'art. 1 del presente decreto;

h) diploma originale di licenza di cui al precedente art. 2 o copia notarile dello stesso, debitamente legalizzato;

i) copia dello stato di servizio civile, rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione;

l) certificato rilasciato dal competente capo d'ufficio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione di assunzione in servizio straordinario, nonchè la data d'inizio, la durata e la natura del servizio stesso.

Tale documento dovrà essere prodotto dagli aspiranti che facciano parte del personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, o del personale salariato di ruolo o non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse, i quali aspirino alla esenzione del limite massimo di età;

m) stato di famiglia da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

n) fotografia recente del candidato con la sua firma autenticata dal sindaco o da un notaio a meno che il concorrente dichiari nella domanda di essere provvisto di libretto ferroviario o di altro documento munito di firma e fotografia rilasciato da una pubblica Amministrazione.

Art. 5.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *i*), del precedente art. 4 debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma occorre nei casi previsti dalla legge.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *g*), *h*), *i*), *m*), di cui all'art. 4.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande salvo quanto disposto circa l'età dai precedenti articoli 1 e 4.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate agli Uffici dipendenti dall'Amministrazione dei monopoli dopo il termine di cui all'art. 3. Anche i documenti, compresi i titoli di preferenza, debbono essere presentati entro lo stesso termine.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo di studio del quale, in ogni caso, si deve produrre un certificato su competente carta da bollo rilasciato dall'Amministrazione presso la quale si trova il titolo originale.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni dipendenti dal Ministero delle finanze, potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati, ad eccezione della fotografia, purchè non siano scaduti di validità ai sensi del primo capoverso del precedente art. 5.

Art 8.

L'esame consterà di due prove scritte ed una orale che avranno luogo nei giorni e nelle sedi che saranno successivamente stabilite.

Le prove scritte e quella orale verteranno sulle materie di cui al programma allegato al presente decreto.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice — da nominare con successivo decreto — sarà composta di un funzionario di grado non inferiore al 6° (che la presiede) e di tre funzionari di grado non

inferiore al 7° in servizio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario amministrativo dei Monopoli di Stato di grado non inferiore al 9°.

Art. 10.

Per lo svolgimento degli esami saranno osservate le disposizioni contenute nel capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Ogni commissario disporrà di 10 punti per ciascuna prova scritta e di 10 punti per la prova orale.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, del punto ottenuto in quella orale.

Alla suddetta prova orale potranno anche essere ammessi, su domanda, coloro che nei concorsi di cui alle premesse del presente decreto ottennero l'ammissione alla prova orale e comprovino, mediante dichiarazione della competente Autorità militare o civile, di non averla potuta sostenere perchè sotto le armi o perchè non poterono raggiungere la sede di esame per ragioni dipendenti dallo stato di guerra; ove superino detta prova, essi saranno inclusi nella graduatoria del presente concorso. A tal fine la votazione complessiva è stabilita tenendo conto della media dei voti riportati dai candidati nelle prove scritte nel precedente concorso e del punto ottenuto nella prova orale del concorso presente.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva ed approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

A parità di voti si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Quando la precedenza non possa essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa sarà determinata dalla maggiore età.

Le benemerenze acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non danno titolo alle preferenze di cui al secondo comma del presente articolo.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati applicati tecnici salvo il periodo di prova non inferiore a mesi sei e conseguiranno la nomina alla effettività del posto previo giudizio del Consiglio di amministrazione.

Il personale in prova che, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, non sia riconosciuto idoneo, è licenziato senza diritto ad indennizzo alcuno.

La nomina di coloro che, ammessi a sostenere nel presente concorso le sole prove orali, siano dichiarati vincitori con una votazione complessiva non inferiore a quella riportata dall'ultimo dei vincitori del concorso originario nel quale essi superarono le prove scritte, decorrerà ai soli effetti giuridici dalla stessa data dalla quale sarebbe stata conferita in base al concorso originario. Essi saranno collocati nel ruolo al posto che loro compete in relazione alla votazione riportata intercalandosi, in base a tale votazione, con i nominati per effetto del concorso originario aventi la stessa decorrenza di nomina.

Sono esentati dal periodo di prova quelli che si trovino nelle condizioni di cui al 3° comma dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Ai nominati sarà prefisso un termine per assumere servizio nelle residenze che verranno ad essi assegnate.

L'assegnazione dei vincitori del concorso a ciascuna delle tre branche di servizio è disposta con provvedimento insindacabile del direttore generale dei Monopoli di Stato.

Art. 13.

A coloro che conseguiranno la nomina ad applicato tecnico competerà esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio, in seconda classe, per raggiungere la residenza che verrà assegnata, nonchè un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale del grado 12°, secondo le vigenti disposizioni, oltre gli altri assegni accessori di diritto.

Qualora siano stati destinati a prestare servizio nel luogo della loro abituale residenza, l'assegno suddetto sarà ridotto alla metà.

Quelli provenienti da altri ruoli di personale statale conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1946

Il Ministro: SCOCCIMARRO

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

PROVA SCRITTA

Parte prima.

Componimento in lingua italiana.

Parte seconda.

1. — Aritmetica compresa la regola del tre composto.
2. — Geometria elementare piana e solida.
3. — Formazione di un prospetto statistico.

PROVA ORALE

Sono oggetto della prova orale oltre alle materie di cui alla parte seconda della prova scritta:

1) Diritti e doveri dell'impiegato;
2) Nozioni elementari di chimica, di fisica e di botanica;
3) Nozioni elementari di statistica.

Il Ministro: SCOCCIMARRO

(2738)

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.